



COMUNE DI SUNO

Provincia di Novara

REGOLAMENTO COMUNALE PER

***“LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ
AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI.
ISTITUZIONE DELLA D.E.C.O.
DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE”***

Approvato con Deliberazione di C.C. n.37 del 31 luglio 2018.

INDICE

- Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione*
- Art. 2 - Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni*
- Art. 3 – Istituzione del Registro De.C.O.*
- Art. 4 - Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro*
- Art. 5 - La struttura organizzativa*
- Art. 6 - Le iniziative comunali*
- Art. 7 - Le tutele e le garanzie*
- Art. 8 - Le attività di coordinamento*
- Art. 9 - Promozione di domande di registrazione ufficiale*
- Art. 10 - Istituzione di una speciale Sezione sul sito internet comunale*
- Art. 11 - Riferimento alle normative statali e regionali*
- Art. 12 - Istituzione di un Osservatorio comunale*
- Art. 13 - Norme finali*

* * *

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il Comune individua, ai sensi dell'art.3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs.18/08/2000 n.267 ed ai sensi dell'art.2 dello Statuto, tra i propri fini istituzionali anche, in particolare, l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma d'intervento culturale a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari riferite a quei prodotti, loro confezioni,

sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.

1-bis. “Con riferimento all’art.13 del D.Lgs.267/2000, laddove si richiama il principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio, anche attraverso la valorizzazione e la promozione dei prodotti che su di esso si generano, il Comune di Suno, grazie alle predette iniziative, intende curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio attraverso le produzioni artigianali, alimentari e di cultura materiale, riconoscendo ad esse capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale con utili ricadute su tutta la comunità.

Inoltre, con riferimento allo stesso art.13 del D.Lgs.267/2000 e all’art.15 della L. n.241/90, comma 2, il Comune può attuare forme di cooperazione con altri Comuni anche per quanto riguarda le funzioni del presente Regolamento”.

1-ter. “Per i fini di cui al presente regolamento, è istituita la De.Co. sovra-comunale per attestare l’origine dei prodotti ed il loro legame storico e culturale con territori aventi caratteristiche morfologiche, pedo-climatiche simili e sui quali si sono sviluppate tradizioni gastronomiche o modalità di trasformazione/consumo dei prodotti del tutto simili. Attraverso la De.Co. sovra-comunale si mira a:

- 1) conservare nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale;
- 2) tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni tipiche locali. La De.Co. sovra-comunale costituisce attestazione di origine geografica, equivalente nel significato, negli obiettivi e negli effetti, ad un marchio che attesta la provenienza locale. Nell’albo di cui al successivo art. 2 e nel Registro di cui al successivo art. 3 trovano apposito spazio distinte registrazioni inerenti la De.C.O. sovra-comunale. Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro della De.C.O. sovra-comunale sono da effettuarsi secondo le modalità del seguente art. 4. La De.C.O.sovra-comunale gode delle tutele e delle garanzie secondo il disposto del successivo art. 7. La De.Co. sovra-comunale ed il relativo logo sono di esclusiva proprietà dei Comuni sottoscrittori, avendo questi preliminarmente adottato il medesimo regolamento ed avendo provveduto a sottoscrivere atto di intesa, protocollo d’intesa o atto equipollente che ne regola i rapporti approvato dalle rispettive giunte comunali. Qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati sarà perseguito ai sensi di legge”.

2. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l’affermazione sostanziale del principio di cui al precedente comma e la loro attuazione.

3. In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:

- a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità attraverso l'istituzione di un albo comunale delle produzioni agro-alimentari e di un registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine);
- b) dell'assunzione, nella fattispecie di prodotti agro-alimentari, che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti, di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art.4 del presente regolamento per gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge;
- c) d'intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo, sia meritevole di attenzione;
- d) di promuovere o sostenere iniziative esterne favorendo anche attraverso interventi finanziari, diretti nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli ed associati, singoli e privati a favore delle associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività agro-alimentari e che non abbiano alcun fine di lucro.
- e) di rilasciare un marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) al fine di attestare l'origine del prodotto oltre alla sua composizione.

Art. 2

Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art.4, un apposito albo in cui vengono iscritte le segnalazioni relative alle iniziative e manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse destato, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.
2. E' previsto che l'iscrizione sia concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno 5 anni consecutivi.

Art.3

Istituzione del Registro De.C.O.

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito registro per tutti i prodotti tipici agro-alimentari segnalati e denominati.

Art.4

Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro

1. Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) per tutti i prodotti segnalati e denominati possono essere fatte da chiunque ritenga di promuoverle.

2. Le istanze per l'attribuzione della De.C.O. devono essere corredate da una adeguata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo.

3. Sulla ammissibilità della iscrizione nel registro della De.C.O. si pronuncia una Commissione nominata dal Sindaco. Nella commissione sono di norma rappresentati gli esperti del settore agro-alimentare e gli operatori in forma singola o associata. La commissione approverà i disciplinari di produzione i quali saranno vincolanti per la concessione della De.C.O.

4. Le iniziative, manifestazioni, attività e connesse produzioni iscritte nell'albo possono fregiarsi della scritta De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) per tutti i prodotti segnalati e denominati completata dal numero di iscrizione.

Funge da Segretario il responsabile del procedimento.

Art.5

La struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente regolamento è definita nell'ambito dell'organizzazione dei servizi vigenti.

2. Il dipendente responsabile della struttura di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 6

Le iniziative comunali

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune individua, nel quadro dei propri programmi editoriali, forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.
3. Il Comune, altresì, ricerca, ai fini De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) forme di collaborazione con enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali.

Art. 7

Le tutele e le garanzie

1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt.3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs 18 agosto 2000, n.267.

Art. 8

Le attività di coordinamento

1. Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua mediante i propri organi di governo - Giunta comunale e Sindaco - forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni culturali che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari, riferita alle corrispondenti espressioni locali.

Art. 9

Promozione di domande di registrazione ufficiale

1. Il Comune, per propria iniziativa e su proposta di organizzazioni di produttori interessati o degli organismi di cui ai precedenti articoli, sussistendo le condizioni

previste dalla legge, promuove la presentazione da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria, al Ministero delle politiche agricole ed alla Regione della domanda di registrazione ai fini della protezione della denominazione di origine protetta o della indicazione geografica protetta o della attestazione di specificità, dei prodotti agricoli ed alimentari e delle zone di produzione degli stessi.

2. Il Comune sostiene la presentazione della domanda provvedendo per conto ed a nome dei soggetti interessati alle procedure amministrative ed alle documentazioni occorrenti ed a seguire il procedimento durante le fasi previste dalla legge.

3. Ai fini delle procedure per il riconoscimento DOP, DOC, IGP, il Comune interverrà per agevolare l'iter in favore delle aziende che producono i prodotti con il riconoscimento De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) da più di ... anni.

Art. 10

Istituzione di una speciale Sezione sul sito internet comunale

1. Nell'ambito del sito internet comunale viene istituita un'apposita sezione, aperta alla ordinaria prevista consultazione pubblica, dove vengono raccolte e catalogate tutte le pubblicazioni, anche di espressione giornalistica, afferenti alla cultura agro-alimentare locale.

Art. 11

Riferimento alle normative statali e regionali

1. Le normative di cui al presente regolamento s'ispirano ai principi di cui alle normative statali e regionali vigenti, conseguentemente queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.

Art. 12

Istituzione di un Osservatorio comunale

1. È istituito presso la Conferenza dei Capi-gruppo del Consiglio comunale un Osservatorio sullo stato di attuazione del presente regolamento.

2. A questo Osservatorio perviene, con scadenza semestrale, a partire dall'entrata in vigore del regolamento, come previsto dall'art.14, una dettagliata relazione sulle iniziative di attuazione, secondo le previsioni regolamentari, da parte del Responsabile di cui all'art.5.

Art. 13

Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.
2. Non sono previste riserve di alcun tipo all'immediata efficacia delle norme di cui al presente regolamento.
3. Il presente regolamento va interpretato, rispetto alla lettera delle espressioni normative, nel senso che queste espressioni non costituiscono un limite, se non riferito alla legge, alla realizzazione di ulteriori iniziative, sempre nell'ambito dell'art.1, ancorché non espressamente previste.